

32 16/10/13

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VICENZA

prima sezione civile e fallimentare, riunito in Camera
di Consiglio, in persona dei Signori Magistrati:

dott. Marcello Colasanto	Presidente
dott. Antonio Picardi	Giudice
dott. Paola Cazzola	Giudice rel.

ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

-visto il ricorso in opposizione allo stato passivo ex
art. 98 l.f. iscritto al n. 12/2012 R.G.- sub I e presentato
da:

[redacted] con l'avv. [redacted] di
Vicenza (con studio in Vicenza via San Biagio n. 25) presso
il quale è eletto domicilio,

ricorrenti-opponenti

contro:


Fallimento [redacted] in liquidazione, in persona del
Curatore dott. [redacted] non costituito;

opposto

-sciogliendo la riserva assunta all'udienza del
26.9.2013;

-visto il ricorso in opposizione e rilevato che il
Curatore non si è costituito nonostante la regolarità della
notifica del ricorso e decreto ex art. 99 l.fall.;

-sentita la relazione del Giudice designato relatore;



osserva

-rilevato che gli opposenti chiedono a parziale modifica del decreto di esecutività dello stato passivo: "che il Tribunale voglia dichiarare che il privilegio che assiste il credito in questione ha per oggetto tutto ciò che serve a fornire l'immobile, ivi comprese le merci che si trovano all'interno dell'immobile locato al momento della dichiarazione di fallimento";

-rilevato che con la domanda di ammissione al passivo gli opposenti hanno chiesto l'insinuazione al passivo del fallimento del loro credito per canone di locazione maturati sino alla dichiarazione di fallimento (10.2.2012) per complessivi euro 13.310,32 (tredici mensilità + nove giorni) con il riconoscimento del privilegio ex art.2764 c.c. sulle cose che forniscono l'immobile, ivi comprese le merci depositate nell'immobile;

-rilevato che il giudice Delegato ha così provveduto:
"Amesso per euro 577,20 categoria prededuzioni, per il canone di locazione maturato dalla data di dichiarazione di fallimento al 24.2.2012. Amesso per euro 13.310,32 nella categoria privilegiati di grado 16 per crediti del locatore di immobili di cui all'art. 2764 c.c.. tale privilegio viene riconosciuto con riserva di verifica, in sede di riparto, se sono stati inventariati dalla procedura beni destinati in modo stabile al servizio dell'immobile. Il tutto salvo

l'eventuale ulteriore richiesta di riconoscimento, con nuova domanda di insinuazione, di un equo indennizzo.";

-rilevato che parte opponente lamenta la erroneità del provvedimento del G.D. laddove ha riconosciuto il privilegio solo sui beni destinati in modo stabile al servizio dell'immobile locato anziché come prevede l'art. 2764 c.c. su tutto ciò che serve a fornire l'immobile così interpretando la norma nel senso di limitare il privilegio ai soli arredi con esclusione delle merci che si trovavano nell'immobile locato al momento della dichiarazione di fallimento, così respingendo quanto specificatamente chiesto dagli opposenti con la domanda di insinuazione al passivo;

- ritenuto in fatto che risulta provato :

1) che la fallita [redacted] svolgeva l'attività di commercio all'ingrosso e al minuto di attrezzature ed articoli sportivi (doc.4 opposenti- visura c.c.i.a.a);

2) che il capannone oggetto di causa era stato locato dagli odierni opposenti [redacted] alla [redacted] per ad uso deposito (doc.1 opposenti- "contratto di locazione capannone" laddove al punto 1 di pagina 1 si legge "il capannone dovrà essere destinato ad uso deposito è divieto assoluto mutarne la destinazione..")

-ritenuto di aderire all'orientamento della migliore dottrina e della giurisprudenza che si è pronunciata sulla questione (Cass. 26.7.1974, n. 2257) che ha chiarito che: "il

privilegio si esercita anzitutto su tutto ciò che serve a fornire l'immobile, cioè sulle cose destinate all'uso ed al godimento dell'immobile sulla base di un rapporto di funzionalità e di inerenza economica fra tali cose e l'immobile medesimo e, quindi, di un loro vincolo di stabile destinazione obiettiva alle finalità economico sociali (ed anche di comodo) dell'uso per il quale l'immobile è stato preso in locazione(*invecta et illata*)".


Non è necessario che il rapporto strumentale di destinazione sia permanente e derivi da un atto formale ed intenzionale del conduttore, ma occorre che esso non sia del tutto precario od occasionale ed è sufficiente un'immissione di fatto, tale da determinare in concreto l'assoggettamento della cosa al servizio dell'immobile locato (così Cass. 4.7.1961, n. 1589).

Pertanto, alla luce di quanto chiarito dalla citata giurisprudenza (e dottrina), l'ambito delle cose gravate dal privilegio speciale previsto dall'art. 2764 c.c. muta a seconda della destinazione assegnata all'immobile nel quale sono rinvenute.

Dunque (come precisato dalla dottrina) in generale se l'immobile è locato con destinazione ad uso abitativo, formeranno oggetto di privilegio i mobili, le stoviglie (nei limiti della pignorabilità); se l'immobile è locato con destinazione ad uso diverso dall'abitazione il privilegio si

estenderà alle cose concretamente destinate all'attività da svolgere e pertanto nel caso di immobile ad uso commerciale anche alle merci destinate alla vendita che costituiscono parte del complesso aziendale e che si trovano nell'immobile locato.

Orbene nel caso di specie ritiene il collegio che il privilegio speciale previsto dall'art. 2764 c.c. e invocato dai ricorrenti (locatori) debba estendersi anche alle merci che il curatore ha rinvenuto e inventariato all'interno dell'immobile locato, per la ragione assorbita che il capannone risulta essere stato locato a destinazione magazzino (come si legge nel contratto) per cui le merci rinvenute nel capannone dal curatore e inventariate sono certamente cose concretamente destinate all'attività da svolgere nell'immobile locato.

Pertanto l'opposizione va accolta, per cui nel caso di specie il privilegio speciale previsto dall'art. 2764 c.c. relativo al credito degli opposenti per canoni di locazione maturati sino alla data del fallimento, già ammesso in privilegio ex art. 2764 c.c. va esercitato oltre che sui beni mobili già indicati dal G.D. "beni destinati in modo stabile al servizio dell'immobile" anche sulle merci presenti alla data della dichiarazione di fallimento nell'immobile locato (il capannone ad uso deposito sito in  via Italia Unita) ed inventariate.

La curatela risultata soccombente va condannata alla
rifusione delle spese di giudizio che si liquidano come in
dispositivo.

P. Q. M.

Il Tribunale di Vicenza nella suindicata composizione
collegiale,

ogni diversa domanda, eccezione, respinta;

visto l'art. 99 l.fall.;

accoglie l'opposizione proposta da [redacted] e [redacted]
[redacted] per quanto di ragione, e per l'effetto dichiara che
il privilegio speciale previsto dall'art. 2764 c.c. relativo
al credito degli opposenti per canoni di locazione maturati
sino alla data del fallimento, già ammesso dal G.D. in
privilegio ex art. 2764 c.c. si estende oltre che sui beni
mobili già indicati dal G.D. "beni destinati in modo stabile
al servizio dell'immobile" anche sulle merci presenti alla
data della dichiarazione di fallimento nell'immobile locato
(il capannone ad uso deposito sito in [redacted]
via Italia Unita) ed inventariate;

ordina alla Curatela del fallimento [redacted] in
liquidazione la conseguente modifica dello stato passivo;


condanna la Curatela del fallimento [redacted] in
liquidazione a rifondere agli opposenti [redacted] e [redacted]

[redacted] le spese di lite che liquida in complessivi euro


600,00 (di cui euro 400,00 per compenso ed euro 200,00 per
spese) oltre iva e cpa di legge.

Vicenza, 3 ottobre 2013

Il Giudice rel.
Dott. P. Gazzola



Il Presidente
Dott. M. Ruffano



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Petizia FERRACIN



TRIBUNALE DI VICENZA
- 9 OTT 2013
IL CANCELIERE

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Petizia FERRACIN

per essere fra M. Ruffano
10/10/2013

